

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3690

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LODIGIANI, DI DONATO, ANIASI, ANDÓ, ALBERINI, BALZAMO, BARBALACE, BORGOGGIO, CASALINUOVO, COLUCCI, CURCI, DE CARLI, FELISETTI, FERRARI MARTE, FERRARINI, FIANDROTTI, FIORINO, FINCATO, LABRIOLA, MANCHINU, PIRO, POTÌ, RUFFOLO, TESTA, TRAPPOLI, SPINI**

*Presentata il 17 aprile 1986*

### Norme per il recupero dei contenitori di alluminio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nostra economia è nelle condizioni oggi di usufruire, non si sa per quanto tempo, di favorevolissime condizioni di consolidamento e di riorganizzazione a causa della favorevole congiuntura nell'approvvigionamento energetico. Sarebbe un grave errore però non utilizzare completamente le favorevoli occasioni che sono date dalla riduzione del costo del petrolio e dal deprezzamento del dollaro rispetto agli altissimi valori del recente passato; occorre invece proseguire con determinazione ancora maggiore nel promuovere una politica di riduzione della nostra dipendenza energetica dall'estero. Ciò può — e deve — essere certamente conseguito con molteplici iniziative.

La presente proposta di legge si propone di ridurre il nostro approvvigionamento all'estero di alluminio, attraverso l'organizzazione di un sistema di riutilizzo del materiale impiegato. Come è noto, ricavare alluminio dalla bauxite comporta un alto costo energetico, stimato in circa 13 kWh per chilogrammo prodotto. L'alluminio però ha la caratteristica di essere facilmente riciclabile con una perdita di peso irrisoria ed un consumo di energia limitato al solo 5 per cento di quanto impiegato a produrlo per la prima volta.

Si stima oggi che nel mondo circa il 25 per cento dell'alluminio prodotto venga riciclato e che tale soglia possa di molto essere migliorata in futuro.

Appare quindi grave che nel nostro Paese anche in questo settore largamente dipendente dal mercato estero, non siano state promosse dallo Stato iniziative — di concerto con gli enti locali — che avrebbero positive e molteplici conseguenze, quali: la riduzione della nostra dipendenza estera, l'approvvigionamento all'industria italiana di alluminio riciclato a prezzi competitivi, il miglioramento del sistema di raccolta dei rifiuti, la creazione di nuovi posti di lavoro.

A quest'ultimo proposito va ricordato che negli Stati Uniti soltanto la promozione del riciclo delle lattine usate negli imballaggi alimentari abbia generato la creazione di 25.000 nuovi posti di lavoro.

In Italia, che produce annualmente circa 40.000.000 di quintali di rifiuti, solo l'1 per cento dei materiali è riciclato ed è del tutto ovvio che quando i rifiuti vengono miscelati per essere avviati alle discariche (circa il 60 per cento) o agli inceneritori (circa il 38 per cento), il recupero diventa impossibile.

La separazione di prodotti pregiati, quali le lattine di alluminio, deve essere fatta prima, con la collaborazione dei cittadini e con un buon sistema di incentivi economici per tutti coloro che partecipano all'organizzazione di tale attività.

In Italia ci sono oggi le condizioni per la riuscita di un programma di questo genere, come dimostrano le prime esperienze in corso in alcune città, come Milano e Lodi. Qualche dato può essere utile per fare comprendere il campo d'intervento della presente proposta di legge.

Anche se in Europa e in Italia siamo ben lontani dall'utilizzo di contenitori di alluminio oggi registrato in USA (61 miliardi di pezzi all'anno, di cui il 92 per cento di alluminio e l'8 per cento in banda stagnata), una politica del recupero è possibile in maniera organizzata e non semplicemente spontanea ed episodica.

In Italia si utilizzano infatti 1,4 miliardi di lattine (70 per cento di alluminio, 30 per cento di banda stagnata), con un consumo *pro capite* di 22 lattine annue.

Sono molto di meno dei 3,6 miliardi dell'Inghilterra (di cui però solo il 51 per cento in alluminio) o dei 3,2 miliardi di pezzi della Germania (con solo però il 12 per cento di alluminio e l'88 per cento di banda stagnata); ma molto di più di ciò che si consuma in Svezia (600 milioni di pezzi, 100 per cento di alluminio) che in questo momento a livello mondiale assicura la migliore percentuale di recupero: ben il 75 per cento! (Negli USA la percentuale di recupero è del 55 per cento, in Australia del 50 per cento, in Giappone del 40 per cento, per scendere poi alle percentuali bassissime del 5 per cento in Inghilterra, a fronte dei risultati ancora quasi insignificanti degli altri Paesi europei).

La distribuzione dei consumi italiani di lattine non è omogenea sul territorio nazionale: ben il 56 per cento si verifica al nord (31 per cento Piemonte, Lombardia, Liguria e 25 per cento nelle Tre Venezie ed Emilia-Romagna); il 19 per cento nel centro (Toscana, Lazio, Umbria, Marche); il rimanente 25 per cento nel sud e nelle isole (dati 1983).

Una efficace organizzazione di recupero, che non è opportuno trasferire senza adattamenti alla specifica situazione italiana dall'esperienza di altri paesi, può riuscire se si verifica il concorso di tre elementi:

- 1) una ordinata pianificazione dei punti di raccolta, la cui gestione complessiva va affidata all'ente locale, e alle relative aziende municipalizzate;

- 2) una preventiva ricerca degli utilizzatori del materiale di recupero, affinché il prodotto così raccolto trovi sempre e immediatamente un mercato;

- 3) una forte collaborazione dei cittadini, che può essere contemporaneamente perseguita sia con l'informazione e la sensibilizzazione al risparmio energetico e alla tutela ambientale da parte di associazioni, gruppi, movimenti sia con il riconoscimento, a particolari condizioni, di adeguate ricompense economiche.

Stabilire tra questi diversi soggetti un sistema di reciproche convenienze è un presupposto essenziale perché si abbiano buoni risultati nel programma di recupero.

Lo Stato per parte sua, con uno stanziamento molto modesto, se rapportato

alle grandi opportunità economiche per il Paese che l'avvio di un sistema di recupero di tutti i materiali può dare nel prossimo futuro, incoraggia con proprie risorse questo comportamento dei cittadini e della pubblica amministrazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Lo Stato promuove, con il concorso degli enti locali, il recupero dei contenitori di alluminio e di altri metalli per consentirne un riuso industriale, al fine di conseguire un minore ricorso all'approvvigionamento sul mercato estero, un risparmio energetico, una migliore tutela delle risorse naturali, un contenimento della quantità dei rifiuti destinati alla distruzione.

## ART. 2.

1. Per l'anno 1986 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, nell'ambito delle risorse già destinate a spese di investimento degli enti locali, a riservare per l'acquisto di attrezzature utili alla raccolta e alla selezione di tali materiali una somma di lire venti miliardi, da concedere sotto forma di mutui decennali con interessi a carico dello Stato.

## ART. 3.

1. I comuni e i consorzi di comuni, anche per il tramite delle loro aziende municipalizzate, possono richiedere la concessione dei mutui previsti nell'articolo 2, sulla base di un programma nel quale il costo degli investimenti per attrezzature e la stima del valore dei materiali di cui è organizzato il recupero, dia luogo — nel periodo di tempo di ammortamento del mutuo — a un rapporto inferiore a uno.

## ART. 4.

1. Il programma comunale di recupero dei contenitori di alluminio e di altri me-

talli deve prevedere, oltre a quanto previsto all'articolo 3, anche:

a) la redazione di un consuntivo annuale entro il 15 gennaio di ogni anno delle quantità e qualità raccolte, da trasmettere alla regione, alla quale è demandato il compito di trasmettere un prospetto riassuntivo di tali dati, entro i trenta giorni successivi, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) la stipula di una convenzione con industrie, consorzi di industrie o loro associazioni, nella quale sia fissato l'obbligo delle stesse al ritiro del materiale recuperato ai prezzi ufficiali di mercato;

c) la stipula di una convenzione con associazioni ed enti che, senza fini di lucro, promuovano iniziative di informazione e di educazione dei cittadini al fine di orientarne il comportamento verso il risparmio di risorse utili alla collettività, promuovendo con ciò anche valori di tutela delle risorse e dell'ambiente.

2. A favore degli enti e delle associazioni di cui alla lettera c) del comma 1 la convenzione prevede altresì l'erogazione di un corrispettivo, complessivamente considerato, non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento dei ricavi conseguiti ai sensi della lettera b) del comma 1.

#### ART. 5.

1. Al fine di incentivare la maggiore collaborazione dei cittadini, l'ente incaricato del programma corrisponde a singoli cittadini, ad enti ed associazioni — che assicurino direttamente la raccolta ed il trasporto dei materiali presso i centri comunali di deposito indicati — un corrispettivo non inferiore al 70 per cento dei prezzi fissati ai sensi della lettera b) dell'articolo 4.

ART. 6.

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta una propria relazione al Parlamento sui risultati conseguiti.